

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO

COMITATO GEMELLAGGI

REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI DEL COMUNE DI RIETI

ARTICOLO 1

E' istituito nel Comune di Rieti, il Comitato Gemellaggi con il compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di Rieti con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale e sportivo.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi - di intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con altre associazioni aventi finalità di integrazione e scambi culturali, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli e, in particolare, per ciò che riguarda i gemellaggi tra paesi europei, a favorire l'unità politica d'Europa.

ARTICOLO 2

Il Comitato, entro e non oltre il 1° ~~marzo~~ marzo di ogni anno, sottoporrà a votazione da parte del Consiglio comunale un programma di quelle che saranno le iniziative da intraprendere nell'anno avendo la possibilità di prevedere anche iniziative pluriennali.

Il Comitato per realizzare i propri scopi e fini, si avvale di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di stanziamenti da parte dell'Assessorato alla Cultura presso il Comune, previa deliberazione di Giunta in riferimento alle iniziative previste nella relazione di previsione anzidetta, da richiedere volta per volta e per i quali dovrà essere indicato l'impiego.

Alla relazione programmatica prevista al 1° comma del presente articolo, dovrà essere allegata relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'impiego dei fondi gestiti.

ARTICOLO 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della Comunità locale.

ARTICOLO 4

Il Comitato è composto dal delegato del Sindaco e da altri venti membri nominati dal Consiglio comunale - nel rispetto, in funzione proporzionale, di tutti i gruppi consiliari - scelti tra i Consiglieri comunali stessi, i rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di associazioni ed organismi giovanili.

Il Comitato è istituito con deliberazioni del Consiglio comunale.

ARTICOLO 5

Il Comitato provvederà ad eleggere tra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

ARTICOLO 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle associazioni di appartenenza;
- d) per richiesta della totalità degli altri membri.

ARTICOLO 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per redigere il programma relativo all'anno successivo da sottoporre all'Amministrazione, ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedono cinque componenti.

ARTICOLO 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ARTICOLO 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre copONENTI.

ARTICOLO 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale che si occupa delle attività culturali, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

ARTICOLO 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che la ha nominata, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla sostituzione.

ARTICOLO 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

ARTICOLO 15

Ogni carica del Comitato, sia per i membri dell'Assemblea che per quelli della Giunta, è prestata dagli stessi gratuitamente.